

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 149
del Comitato esecutivo della Comunità**

OGGETTO: Nomina della Commissione tecnica per la gara per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Comunità della Valle dei Laghi ..

L'anno duemiladiciassette addì 7 del mese di **settembre** alle ore **16.00** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Valledlaghi, si è riunito il Comitato esecutivo della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:

COMAI ATTILIO	PRESIDENTE
MATURI ANNAMARIA	ASSESSORE
TRAVAGLIA MASSIMO	ASSESSORE

Assenti:

Assiste il Segretario dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Attilio Comai nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Nomina della Commissione tecnica per la gara per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Comunità della Valle dei Laghi .

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ

Premesso che la Comunità della Valle dei Laghi con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 108 del 15.06.2017, modificata con deliberazione n. 119 del 13.07.2017, ha recentemente approvato una gara per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della comunità tramite Mepat (cod. gara 46578).

Dato atto che per l'affido del servizio di pulizia, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario nominare un'apposita Commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le relative operazioni in appositi verbali .

Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 9.00 del giorno 31.08.2017 ed è quindi possibile procedere alla nomina della suddetta Commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D.lgs 50/2016.

Ricordato che l'art.21 della L.P. 2/2016 detta le norme per la composizione delle commissioni tecniche, in particolare il comma 1 prevede che ai fini della nomina delle componenti delle commissioni tecniche diversi dal Presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni giudicatrici e che con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione.

Considerato che tale elenco di esperti non è stato ancora predisposto dalla Provincia e che ai sensi del comma 6 bis del suddetto articolo 21 la Commissione tecnica è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Ricordato a riguardo che:

- l'articolo 77 del D.Lgs 50/2016 detta delle norme generali per la commissione giudicatrice ed in particolare prevede all'art.1 che :*“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”*
- L'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 prevede che è istituito presso l'Anac, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici . Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216 comma 12.

Considerato che l'Albo Nazionale non è ancora operativo presso l'Anac si applicano quindi le disposizioni previste dall'art.216 comma 12 che dispone :*“ Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”*

Preso atto che la Comunità della Valle dei Laghi con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 144 di data 24.08.2017, immediatamente eseguibile, ha approvato un Atto di indirizzo per la nomina delle Commissioni tecniche di gara che prevede quanto segue:

- a) il Comitato Esecutivo nomina apposita Commissione tecnica, ivi compreso il segretario verbalizzante, la cui Presidenza spetta in via generale al Responsabile di ogni servizio della Comunità cui compete la materia oggetto del contratto. In caso di carenze di personale o di esigenze oggettive comprovate, la Presidenza può essere attribuita ad un soggetto esterno esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

- b) Fino a quando non sarà possibile scegliere i commissari tra gli esperti iscritti agli albi istituiti rispettivamente dalla Provincia o dall'Anac, secondo quanto previsto dall'art.21 della L.P. 2/ 2016, gli ulteriori componenti della commissione tecnica saranno individuati dal Comitato esecutivo, in relazione alle professionalità richieste, su proposta del Responsabile di Servizio competente per la procedura, rispettando, ove possibile, la parità di genere;
- c) Ai commissari ed al presidente della commissione tecnica si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale e statale; inoltre i medesimi non possono assumere il ruolo di Presidente del seggio di gara.
- d) Ai commissari ed al Presidente della commissione, se non dipendenti della Comunità, andrà corrisposto il compenso previsto per le commissioni di concorso, stabilito dall'art. 22 del regolamento per le procedure di assunzione del personale;
- e) La funzione di segretario verbalizzante verrà assunta da un dipendente del Servizio segreteria con una categoria non inferiore a quella di C base; in caso di assenza o impossibilità il segretario verrà individuato tra il restante personale della Comunità.

Valutato che ai sensi di quanto disposto dall'Atto indirizzato sopracitato la Presidenza della Commissione dovrebbe essere attribuita al Segretario Generale in quanto Responsabile del Servizio competente in materia.

Considerato che l'articolo 77 del D.lgs 50/2016 prevede che: " I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si trattasse " e pertanto il Segretario Generale non può essere nominato Presidente o Commissario della Commissione tecnica in quanto ha predisposto tutti gli atti della procedura di gara suddetta.

Ritenuto quindi di affidare la Presidenza della Commissione tecnica ad un soggetto esterno, che non risulti incompatibile, in possesso della necessaria professionalità ed esperienza nello specifico settore, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 77 sopracitato.

Valutato di richiedere al Comune di Madruzzo (nota ns prot. 4286 del 27/07/2017) l'autorizzazione alla nomina a Presidente della Commissione tecnica della dott.ssa Francesca Chemolli, Vicesegretario Comunale, in quanto esperta nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto.

Considerato che con nota ns prot. n. 4459 del 03.08.2017 il Comune di Madruzzo autorizzava la dott.ssa Chemolli Francesca all'assunzione del suddetto incarico.

Rilevato che ad oggi non è ancora stato istituito l'Albo della Provincia o dell'Anac dal quale attingere gli ulteriori componenti della Commissione tecnica.

Ritenuto di nominare su proposta del Segretario Generale, membri della suddetta Commissione tecnica la dott.ssa Olga Maffei , Responsabile del Servizio Gestione del Territorio della Comunità e il geom Roberto Albertini, funzionario appartenente allo stesso servizio in quanto risultano in possesso della necessaria professionalità e comunque non hanno partecipato all'istruttoria ed alla stesura degli atti di gara. Svolge le funzioni di segretario della Commissione la dott.a Cristina Faes, dipendente del Servizio segreteria inquadrata come collaboratore amministrativo categoria C livello evoluto.

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dall'atto di indirizzo sopracitato al Presidente della Commissione, in quanto non dipendente dalla Comunità spetta un compenso stabilito sulla base di quanto dall'art. 22 del regolamento per le procedure di assunzione del personale che prevede : “

“Ai componenti la Commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti all'Amministrazione che ha indetto il concorso, spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita per i componenti l'Assemblea della Comunità. Il compenso dovuto agli esperti può essere maggiorato da due fino a quattro volte l'importo del gettone di cui sopra.

Ai commissari vanno rimborsate anche le spese per accesso e recesso secondo le modalità previste per i dipendenti della Comunità di Valle.”

Valutato di attribuire alla dott.ssa Francesca Chemolli un compenso giornaliero di € 160,00 , pari a quattro volte il gettone di presenza dei consiglieri (€ 40) a causa dell'impegno e della

responsabilità che tale incarico comporta e di prevedere inoltre il rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alla Commissione tecnica secondo quanto previsto per i dipendenti della Comunità.

Considerato che nessun rimborso o compenso spetta agli altri componenti della stessa in quanto dipendenti della Comunità.

Ricordato che:

- a) l'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e l'art. 48 della L.P. n. 18 /2015 prevedono che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Tali disposizioni sono adottate con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- b) l'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. prevede un'applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo il posticipo di un anno di alcuni principi. Dal 2017 gli EE.LL trentini adottano quindi gli schemi di bilancio previsti dal nuovo sistema contabile, con valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visti:

- a) il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- c) la L.p. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- d) il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- e) il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- f) il Regolamento di contabilità della Comunità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 29 dd. 29.12.2011 e n. 4 dd. 12.02.2015, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- g) lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- h) il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che “*in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*”

Richiamata la deliberazione del consiglio della comunità num. 2 dd. 28.02.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

Richiamata inoltre la deliberazione del comitato esecutivo della Comunità n. 32 dd. 09.03.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

Visto che in base agli atti sopraccitati la competenza ad adottare la presente delibera è del Comitato esecutivo della Comunità;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla presente proposta di deliberazione il segretario generale, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole

sotto il profilo della regolarità tecnica;

- ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'art. 19, comma 1, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Con due votazioni separate, di cui una per l'immediata eseguibilità, che hanno dato il seguente esito: voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte che saranno presentate in Mepat per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Comunità della Valle dei Laghi (gara n. 46578) come segue :
 - dott.ssa Francesca Chemolli, Vice Segretario del Comune di Madruzzo, - Presidente
 - dott.ssa Olga Maffei Responsabile del Servizio Gestione del Territorio della Comunità della Valle dei Laghi, Commissario
 - geom. Roberto Albertini, tecnico del Servizio Gestione del Territorio della Comunità della Valle dei Laghi, Commissario.
 - Svolge le funzioni di Segretario della Commissione ;
2. di attribuire, per le motivazioni citate in premessa, alla dott.ssa Francesca Chemolli un compenso giornaliero di € 160,00 per la partecipazione alla suddetta Commissione in qualità di Presidente, riconoscendo alla stessa il rimborso delle spese di trasferta sostenute secondo le modalità previste per i dipendenti della Comunità;
3. di impegnare l'importo di € 320,00 al capitolo 1228 art. 10 (Missione 1Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3) p.d.c. finanziario 1.3.2.99.5. del bilancio di previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità per il compenso e l'importo di € 20,00.- al capitolo 1228 art. 20 (Missione 1Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3) p.d.c. finanziario 1.3.2.2.2. del bilancio di previsione 2017 che presenta adeguata disponibilità per il rimborso delle spese di trasferta sostenute dalla dott.ssa Francesca Chemolli;
4. di dare atto che nessun compenso o rimborso spetta agli altri membri della Commissione tecnica in quanto dipendenti della Comunità;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, stante l'urgenza di procedere all'espletamento della gara;
6. di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Comitato esecutivo della Comunità ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Attilio Comai</i></p>		<p>Il Segretario generale <i>dott.ssa Cinzia Mattevi</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.